



COMUNE DI CASAL VELINO

Provincia di Salerno

Sito: [\\comune.casal-velino.sa.it](http://comune.casal-velino.sa.it) E-mail: Ragioneria@comune.casal-velino.sa.it

Prot. n. 5114

Ordinanza n. 20

IL SINDACO

VISTA la delibera di G.R.C. n. 40 del 28.01.2010, con la quale la Giunta Regionale della Campania – Ass.to alla Sanità – ha approvato tra l'altro i tabulati contenenti l'elenco dei punti non balneabili insieme ai dati identificativi delle zone temporaneamente e permanentemente vietate alla balneazione ad inizio stagione 2010, nonché quelli permanentemente vietati alla balneazione per motivi diversi dall'inquinamento in ossequio a quanto disposto dall'art. 4 comma 1 lett. b) del D.P.R. 470/82 e succ. modifiche e integrazioni.

CONSIDERATO che dai suddetti atti è stata individuata come non idonea alla balneazione ad inizio stagione 2010 ex art. 4 DPR 470/82 e successive modifiche ed integrazioni e del D.L.vo n. 116/08, la zona Foce Alento Confine Comune di Ascea – punto prelievo 105 - Coordinate geografiche: Inizio a 40° 09' 53" di lat. e 02° 41' 17" di long. – Fine a 40° 09' 42" di lat. e 02° 41' 29" di long., per una lunghezza complessiva di mt. 477- chiusura art. 7;

VISTO, inoltre, che ai sensi del citato D.P.R. 470/82 risulta permanentemente vietato alla balneazione per motivi diversi dall'inquinamento il tratto di mare compreso tra le seguenti coordinate geografiche: Inizio a 2° 40' 1" di long. e 40° 10' 32" di lat. – Fine a 2° 40' 9" long. e 40° 10' 29" di lat.;

RITENUTA l'urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare eventuali pericoli per l'igiene e la salute pubblica;

VISTO l'art. 5, lett. A) e D) del DPR 470/82 e s.m.i.

VISTO il D.L.vo n. 116 del 30.05.2008;

VISTO, inoltre, l'art. unico lett. D) del DM 29.01.92;

VISTO l'art. 54 comma 2 del D.L.vo 18.08.00, n. 267;

ORDINA

1) Il divieto di balneazione, lungo il tratto di litorale risultato non idoneo ad inizio stagione 2010 (ex art. 4 DPR 470/82) denominato Foce Alento Conf. Ascea – punto prelievo 105 - Coordinate geografiche: Inizio a 40° 09' 53" di lat. e 02° 41' 17" di long. – Fine a 40° 09' 42" di lat. e 02° 41' 29" di long., per una lunghezza complessiva di mt. 477- chiusura art. 7, nonché nel tratto di costa, permanentemente vietata alla balneazione per motivi diversi dall'inquinamento il tratto di mare compreso tra le seguenti coordinate geografiche: Inizio a 2° 40' 1" di long. e 40° 10' 32" di lat. – Fine a 2° 40' 9" long. e 40° 10' 29" di lat.

2) La delimitazione delle zone non balneabili come sopra analiticamente specificate con apposizione di idonea segnaletica.

3) La Forza Pubblica, il Comando VV.UU., il Tecnico Comunale e l'ASL SA/3 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che, giusta quanto sancito dal DM 29.01.92, art. unico, lett. D) viene trasmessa in copia al Ministero della Salute – Dir. Gen. Della Prevenzione – Ufficio IX, al Ministero dell'Ambiente – Servizio Tutela Acque – Div. III, alla Regione Campania - Sett.

Assistenza Sanitaria – Prevenzione Igiene Sanitaria, al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ASL SA/3 di Vallo della Lucania, all’A.R.P.A.C. (ex P.M.) Sezione Provinciale di Salerno e alla Capitaneria di Porto di Salerno e Ufficio Marittimo Locale di Agropoli e Acciaroli.

Dalla Residenza Municipale, li 04.05.2010

IL RESP. SERVIZIO DEMANIO
F.to Rag. Lucio Esposito

IL SINDACO
F.to Domenico Giordano